



Centro di Riabilitazione  
accreditato con S.S.R.

## COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

Gentili Utenti,

la Regione Lazio ha disposto l'entrata in vigore, a far data dal 1 gennaio 2022, di una nuova regolamentazione del funzionamento dei Centri di Riabilitazione, che riguarda in particolare la durata delle terapie e le assenze.

E' il caso di sottolineare che i tentativi effettuati in sede di contrattazione dal nostro Organismo di Rappresentanza (FOAI – Federazione degli Organismi per l'Assistenza alle persone disabili) per indurre la Regione Lazio a valutare le conseguenze dell'entrata in vigore della presente normativa e le inevitabili ricadute negative sugli utenti e sul funzionamento dei Centri, con particolare riferimento all'inopportunità di apportare tale modifica in pieno periodo emergenziale, non hanno trovato riscontro.

### A) Durata delle terapie.

Per quel che concerne il primo aspetto, la Regione ha modificato la DGR 583 / 2002 disponendo che l'accesso è complessivamente di 50 minuti.

A questa disposizione si affianca quella di cui al Piano Territoriale Regionale, volto ad affrontare il periodo emergenziale dettato dalla pandemia da sars cov-2, il quale dispone l'adozione di tutta una serie di procedure volte a contenere il pericolo di contagio (entrata scaglionata, lavaggio delle mani, rilevazione della temperatura, ecc.) precisando altresì che *“la programmazione delle attività dovrà tener conto delle procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e laddove necessario degli oggetti da utilizzare, commisurate al tipo di attività”*.

In considerazione di quanto sopra gli appuntamenti per le prestazioni non saranno più su base oraria, **ma ogni 50 minuti**; quindi al primo appuntamento delle ore 8,00 seguirà quello delle 8,50; a questo seguirà quello delle 9,40; a questo seguirà quello delle 10,30 e così via. Eventuali ritardi all'appuntamento non potranno essere recuperati.

Nei 50 minuti devono essere considerati i tempi di svolgimento di tutte le attività ed azioni precedenti e successive al trattamento sull'utente (presa all'entrata, sottoscrizione foglio firma e dichiarazione conferma triage, verifica temperatura, lavaggio mani utente, accompagnamento all'uscita, sanificazione stanza e oggetti, lavaggio mani operatore, ecc.).

A fonte delle difficoltà che inevitabilmente sorgeranno dall'applicazione delle due norme tra loro in conflitto (DGR 979 / 2020 e Piano Regionale Territoriale), come evidenziato da FOAI, la Regione Lazio ha disposto l'istituzione di una cabina di Monitoraggio i cui lavori sarebbero dovuti iniziare entro il 31.03.2021, ma che ad oggi non sono ancora cominciati.

Nell'attesa degli auspicati chiarimenti da parte della Regione si dispone che il cambiamento di orario avrà inizio a far data dal **20 gennaio 2022**; nel caso in cui non arrivassero comunicazioni il Centro applicherà le disposizioni sopra illustrate cercando di contenere al massimo il possibile disagio.

### B) Disciplina delle assenze.

E' importante evidenziare che la nuova disciplina, **che è già entrata in vigore**, prescinde completamente dal

---

Sede Legale: Via Guido Moccia, 5 – 00054 Fiumicino (RM) – Tel. 06 65.23.537 – Fax 06 650.29.374

Sede Operativa: Via Valderoa, 133 – 00054 Fiumicino (RM) – Tel. 06 65.036.456 – Fax 06 650.29.374

RI-FI S.r.l. - n. Reg. Imprese 92656/2000 - REA 943160 C.F. e P.I. 05883941006

www.ri-fi.it e-mail: info@ri-fi.it

motivo dell'assenza e non fa alcuna distinzione: vengono dunque trattate allo stesso modo le assenze per malattia, rientro in famiglia, ricovero, impossibilità di recarsi al Centro per motivazioni varie, ecc.

L'obiettivo che si pone la normativa regionale è quello di ridurre al massimo il fenomeno delle assenze e impone al Centro di monitorare il fenomeno, fino ad imporre la dimissione dell'utente in caso di sua persistenza.

Rifi ha dunque predisposto una nuova regolamentazione delle assenze, che si basa sui seguenti principi:

- a) **le assenze devono essere limitate ai casi di effettiva necessità** e devono essere tempestivamente comunicate;
- b) sarà cura del Centro predisporre piani di recupero delle terapie anche in orari e con operatori diversi, con la precisazione che non si garantisce il recupero delle assenze comunicate a ridosso dell'orario di terapia (ossia nelle 48 ore precedenti);
- c) in caso di assenza per malattia sarà onere del Centro eventualmente richiedere all'utente / famiglia un certificato prognostico del medico di medicina generale / pediatra di libera scelta e predisporre un piano di recuperi delle prestazioni non eseguite, anche con altro orario e altro operatore; giova precisare che l'eventuale certificato medico **non rappresenta in alcun modo giustificativo dell'assenza** ed è volto unicamente alla pianificazione dei recuperi;
- d) per assenze superiori a 14 giorni **per qualunque motivo**, nella misura in cui non sia possibile predisporre un piano di recuperi (anche in orari e con operatore diversi), il posto dell'utente verrà preso da altra persona chiamata dalla lista d'attesa e l'utente risultato assente rientrerà non appena vi sarà un posto disponibile, in orario e con operatore anche diversi da quello precedente;
- e) il mancato rispetto del piano di recuperi già prefissato con il Centro non garantisce il diritto al mantenimento dello stesso orario o dello stesso operatore;
- f) in caso di assenze reiterate e perduranti nel tempo, è prevista la dimissione definitiva, anche in considerazione della possibile compromissione degli obiettivi del progetto.

La normativa prevede che la comunicazione riguardante l'assenza debba essere inoltrata al Centro e alla ASL, ma con riferimento a quest'ultima ad oggi la Regione non ha indicato con quale modalità tale comunicazione debba avvenire.

Per quel che riguarda il Centro, come è avvenuto fino ad oggi, tale comunicazione può avvenire, telefonicamente ai numeri 06.6523537 e 06.65036456.